



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma**

La Trasformazione

Profili civilistici e fiscali

Dott. Giorgio Cirillo
07 novembre 2018



Aspetti civilistici della trasformazione (artt. da 2498 a 2500 *novies* c.c.)

La trasformazione è una operazione di gestione straordinaria che si sostanzia in un cambiamento del tipo sociale, senza procedere alla liquidazione dell'organismo preesistente ed alla costituzione di un nuovo organismo e senza trasferimento di azienda.

Non vi è estinzione del soggetto giuridico, ma modificazione dell'atto costitutivo.

Principio di continuità dei rapporti giuridici.



Finalità perseguite con una operazione di trasformazione:

- motivi “aziendali”: le dimensioni dell’impresa fanno ritenere opportuna l’adozione di una forma giuridica “accresciuta” ovvero “minore” in quanto, ad esempio, le perdite hanno ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale e non lo si vuole ricostituire;
- motivi di responsabilità civilistica: i soci ritengono opportuno limitare la responsabilità a prescindere dalle dimensioni dell’attività;
- motivi legali: l’esercizio di una data attività è condizionata ad una determinata forma giuridica;
- convenienza fiscale: l’onere tributario che grava su una determinata forma giuridica è inferiore a quello previsto per altra forma giuridica (“trasparenza fiscale” e “Riforma Tremonti”).



Le Tipologie di Trasformazione

A) “Trasformazione omogenea”: trasformazione tra società (di qualsiasi tipo):

- ❖ **Trasformazione regressiva** : da società di capitali in società di persone;
- ❖ **Trasformazione progressiva** : da società di persone in società di capitale. I soci restano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal comma 3 dell’art. 2500 c.c. salvo che non risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di 60 gg dal ricevimento della comunicazione.



Le Tipologie di Trasformazione

B) **“Trasformazione eterogenea”** (introdotta dalla Riforma): trasformazione tra soggetti societari e “non societari.”

E’ il caso della trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, o viceversa.

Si verifica il cambiamento non solo dello scopo sociale (da lucrativo a mutualistico e viceversa), **ma anche dell’ente** (da societario a non societario e viceversa).



Principi generali: continuità dei rapporti giuridici (art.2498 c.c.)

Con la trasformazione, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, attivi e passivi, dell'ente che ha attuato la trasformazione.

Limiti alla trasformazione

La trasformazione è ammessa anche in pendenza di procedure concorsuali

I divieti possono essere:

- di natura legale (per la natura particolare dell'attività);
- di natura contrattuale (clausole statutarie)



Contenuto pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione (art.2500 c.c.)

“La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.

L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente”.



Contenuto pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione (art.2500 c.c.)

L'atto di trasformazione in società di capitali (omogenea o eterogenea) deve risultare da atto pubblico e contenere tutte le indicazioni che la legge prevede per il tipo di società risultante dalla trasformazione

Nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone non è prevista la forma dell'atto pubblico, ma la delibera deve essere presa in assemblea straordinaria e quindi con intervento del notaio.

Sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle Imprese sia l'atto di trasformazione, che la dichiarazione di cessazione dell'ente trasformato; la data in cui ha effetto la trasformazione di una società di persone in società di capitali è quella in cui avviene l'ultimo degli adempimenti pubblicitari.



Trasformazione di società Società di persone (art.2500 *ter* c.c.)

La delibera di trasformazione è presa con la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Il socio che non ha concorso alla decisione ha comunque diritto di recesso.

La trasformazione progressiva presuppone la predisposizione di una relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. (conferimento dei beni):

- trasformazione in srl: il perito è un soggetto iscritto nel registro dei revisori, nominato dalle parti;
- trasformazione in spa: il perito è nominato dal Tribunale.



Trasformazione di società Società di persone (art.2500 *ter* c.c.)

Nella trasformazione progressiva di società di persone in s.p.a o in s.r.l. il capitale della società risultante dalla trasformazione:

- deve essere determinato sulla base dei **valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo;**
- deve risultare da **relazione di stima** redatta a norma dell'art. 2343 c.c. (art. 2465 c.c. per le srl)



Trasformazione di società Società di persone (art.2500 *ter* c.c.)

Sono applicabili in quanto compatibili:

- il comma 3 dell'art. 2343 c.c: *“Gli amministratori debbono, nel termine di 180 gg dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, debbono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e debbono restare depositate presso la società”*;
- il comma 4 dell'art. 2343 c.c., in virtù del quale *“Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura”*.



La valutazione del complesso aziendale

I metodi generalmente utilizzati per valutare un'azienda:

- il **metodo patrimoniale**: determina il valore economico dell'azienda sulla base del patrimonio netto rettificato, espresso a valori correnti anziché a valori contabili; prescinde da qualunque misurazione in ordine al reddito ed è confinato alla stima di casi particolari, come quello delle *holding* "pure" immobiliari o di partecipazione;
- il **metodo reddituale**: determina il valore economico dell'azienda in funzione del reddito generato dall'impresa ed è considerato quello con il maggior grado di razionalità. Esistono diverse varianti applicative, che fanno riferimento a redditi di durata limitata o illimitata nel tempo. Il metodo reddituale gode, nella prassi applicativa, di maggior accettazione di quello finanziario, che è, invece, utilizzato prevalentemente da operatori internazionali (banche d'affari, grandi società di consulenza) ed è particolarmente accreditato dalla dottrina dei paesi anglosassoni.



La valutazione del complesso aziendale

- il **metodo finanziario**: determina il valore dell'azienda secondo i flussi di cassa prodotti. Il valore di un asset dipende dai flussi finanziari che genera, dalla distribuzione temporale e dal grado di rischio.
- il **metodo misto**: determina il valore dell'azienda in funzione del suo patrimonio e dei flussi generati.
- il **metodo dei multipli di mercato**, che differisce profondamente – in termini logici – dagli altri, i quali – in buona sostanza – consentono la determinazione di un valore oggettivo del capitale dell'impresa. Il metodo dei multipli si fonda sui prezzi correnti che il mercato determina per “imprese comparabili” ; il risultato non è la quantificazione del valore dell'azienda, ma piuttosto un “prezzo probabile” che verosimilmente si potrebbe realizzare sul mercato.



La valutazione del complesso aziendale

Si è già detto che ai sensi del comma 2 dell'art. 2500 ter c.c. nel caso di trasformazione progressiva di società di persone in società di capitali il capitale *“deve essere determinato sulla base dei valori attuali dell'attivo e del passivo”*.

Nella trasformazione la valutazione è incentrata sui singoli elementi patrimoniali al fine di verificare la loro congruità e la loro sostenibilità economica per evitare possibili annacquamenti di capitale da parte degli amministratori (a tutela dei terzi).



La valutazione del complesso aziendale

La locuzione “valori attuali” è poco chiara, anche dal lato aziendalistico, e meglio sarebbe sembrato fare riferimento ai valori effettivi, o tutt'al più ai valori correnti, delle attività e delle passività patrimoniali della società trasformata.

Il legislatore ha inteso stabilire che attraverso l'operazione di trasformazione è consentito procedere alla rivalutazione di beni che nei bilanci sociali anteriori a questa erano iscritti al costo, con evidenza dei plusvalori latenti.



La valutazione del complesso aziendale

Per le trasformazioni quindi:

- si afferma il principio della discontinuità dei valori (il valore dei beni e degli elementi attivi e passivi potrebbe non più coincidere con i valori contabili);
- è prevista una valutazione non più a valori storici ma a valori attuali.
- La novità introdotta con la Riforma del diritto societario in merito alla determinazione del capitale a valori attuali, suscita il “**timore**” che la trasformazione possa, d’ora in avanti, diventare un’operazione attraverso la quale si renda possibile compiere surrettiziamente rivalutazioni dei beni d’impresa che sarebbero altrimenti vietate dalle norme in tema di bilanci.



Assegnazione di azioni o quote (art. 2500 *quater* c.c.)

Una volta determinato il valore complessivo del capitale è previsto che ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione (trasformazione come modifica statutaria e non come modifica di partecipazione).

A norma dell'art. art. 2500-*quater* c.c.:

- ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione;
- il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità. In tal caso le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente, se il loro complesso assorbiva l'intero valore patrimoniale della società.



Responsabilità dei soci (art. 2500 *quinquies* c.c.)

La trasformazione progressiva determina una modifica nel regime di responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali.

Principi generali:

- i soci illimitatamente responsabili non sono liberati dalle obbligazioni sociali assunte precedentemente alla operazione se non risulta che i creditori abbiano dato il loro consenso alla trasformazione.
- Il consenso si presume se i creditori a cui la delibera di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo abbiano espressamente negato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa



TRASFORMAZIONE REGRESSIVA (art. 2500 *sexies* c.c.)

La trasformazione regressiva non era prima disciplinata dal codice civile in quanto i creditori non vengono danneggiati dal momento che si rafforzano le garanzie patrimoniali verso i terzi (i soci diventano illimitatamente responsabili).

La delibera di trasformazione è presa con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto (salvo maggioranze più ampie previste dallo statuto). Il socio è sempre tutelato dal diritto di recesso. Il legislatore ha comunque previsto che venga chiesto il consenso a tutti i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata: la mancanza del consenso comporterà la inefficacia assoluta della delibera.



TRASFORMAZIONE REGRESSIVA (art. 2500 *sexies* c.c.)

In tal senso gli amministratori dovranno redigere una relazione alla trasformazione per permettere ai soci di avere piena cognizione dell'operazione e delle ragioni tecniche, in modo da deliberare con maggiore ponderazione, eventualmente impugnare la delibera o recedere (se non ha concorso alla delibera di trasformazione).



TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETA' DI CAPITALI

Questa trasformazione può essere volontaria (dimensioni dell'impresa) o obbligatoria (riduzione del capitale)

Si parla di trasformazione evolutiva nel caso di trasformazione di Srl in Spa: generalmente è necessario un aumento di capitale sociale contestuale alla delibera di trasformazione.

Il procedimento di trasformazione è il seguente:

- convocazione dell'assemblea;
- delibera di trasformazione (atto pubblico) e modifica dello statuto;
- iscrizione della delibera al Registro delle Imprese;
- variazione all'ufficio IVA.

La delibera segue le regole per le modifiche statutarie; è sempre previsto il recesso per il socio dissenziente



Nell'ambito delle operazioni sociali straordinarie, l'attività dei **sindaci** è rivolta alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'osservanza della legge e dello statuto.

In particolare, il collegio sindacale deve effettuare specifica vigilanza nel caso di aumenti o riduzione di capitale, operazioni di trasformazione, fusione, scissione e conferimento, emissione di prestiti obbligazionari.

per quanto riguarda le trasformazioni le Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal CNDCEC prevedono che *“il collegio sindacale dovrà vigilare sull'osservanza da parte degli amministratori degli artt. dal 2498 al 2500 novies c.c.”*. Diversamente, la verifica sulle rilevazioni contabili dell'operazione è obbligo del soggetto incaricato del controllo contabile, salvo il potere del collegio sindacale di procedere a verifiche strumentali alle sue diverse funzioni”.



TRASFORMAZIONE ETEROGENEA (artt. 2500 septies e 2500 novies c.c.)

Si è già detto che la trasformazione eterogenea è consentita solo quando si trasformi o risulti dalla trasformazione una società di capitali (e non anche società di persone).

Per la trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali si richiede che la deliberazione di trasformazione sia assunta:

- nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati;
- nelle comunioni di azienda, all'unanimità;
- nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.



TRASFORMAZIONE ETEROGENEA (artt. 2500 septies e 2500 novies c.c.)

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo dell'associazione o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; inoltre, è esclusa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici.

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa su proposta dell'organo competente.

Tra le disposizioni transitorie si prevede che la trasformazione in società di capitali è consentita alle associazioni e fondazioni – escluse quelle bancarie – costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione (art. 223 octies c.c.). In quest'ultimo caso la trasformazione è consentita se sono state previamente versate le relative imposte



PROFILI CONTABILI DELLA TRASFORMAZIONE

Si è già detto che nella trasformazione non c'è estinzione del soggetto giuridico; pertanto anche a livello contabile i valori devono essere assunti in prospettiva di continuità aziendale.

La contabilità deve quindi proseguire sugli stessi libri contabili della trasformanda, salvo che il cambiamento della forma sociale non imponga la tenuta di nuovi libri o l'eliminazione di altri.



PROFILI CONTABILI DELLA TRASFORMAZIONE

Principali fasi contabili della trasformazione:

- redazione del bilancio di verifica alla data di trasformazione;
- effettuazione delle scritture di rettifica e chiusura conti
- redazione dello stato patrimoniale e conto economico alla data di trasformazione (capitale netto). Sulla base di questo bilancio di trasformazione si determina il risultato di esercizio che sarà oggetto di autonoma dichiarazione fiscale;
- chiusura dei conti della trasformanda ed apertura dei conti della società trasformata (scritture di rettifica della trasformazione)
- eventuale redazione del bilancio ordinario d'esercizio al termine del normale periodo amministrativo



PROFILI CONTABILI DELLA TRASFORMAZIONE : Le rettifiche da trasformazione

Il “bilancio di trasformazione” trae origine dalla relazione di stima dell’esperto e deve quindi essere predisposto a valori effettivi, essendo l’atto di prima rilevazione contabile del valore delle attività e delle passività in capo alla società di capitali che nasce dalla trasformazione; al tempo stesso è il bilancio di chiusura ed il primo “bilancio d’apertura”.

In dottrina è controverso se le rettifiche che scaturiscono dalla differenza tra i valori della perizia e i valori “storici” debbano essere rilevate in contabilità dalla società trasformanda (tesi preferibile) ovvero debbano essere rilevate in contabilità dalla società *post* trasformazione.



PROFILI CONTABILI DELLA TRASFORMAZIONE : Le rettifiche da trasformazione

Circa la rilevazione contabile delle rettifiche che scaturiscono dalla differenza tra i valori della perizia (tutti) e i valori “storici” non risultano contributi della dottrina.

Tutte le rettifiche (“in positivo” e “in negativo”) che scaturiscono dalla differenza tra i valori della perizia e i valori “storici” debbono essere imputate ad una riserva di patrimonio netto riferita alla trasformazione:

- per quanto riguarda le “rettifiche in positivo” è fuor di dubbio che la contropartita non possa essere una voce di (accredito al) conto economico, in quanto non si tratta di plusvalori realizzati e debba essere, pertanto, una voce di patrimonio netto;
- per quanto riguarda le “rettifiche in negativo” è fondato ritenere che le stesse debbano essere, parimenti, imputate al patrimonio netto.



PROFILI CONTABILI DELLA TRASFORMAZIONE : Le rettifiche da trasformazione

Pertanto, il conto “rettifiche di trasformazione”, da utilizzare al fine di recepire contabilmente i valori della perizia:

- **ha natura di “conto transitorio di patrimonio netto”;**
- **il saldo confluisce nel “capitale netto di trasformazione”.**

In particolare, qualora la perizia evidenziasse solo minusvalori, gli stessi saranno imputati a rettifica del patrimonio netto, ossia del saldo degli utili portati a nuovo (o altre riserve). In assenza di utili portati a nuovo (o di altre riserve) la rettifica “in negativo” non può che intaccare il capitale sociale



In sintesi:

- la trasformazione assume un rilievo unicamente modificativo del tipo di organizzazione ;
- il C.C. non prevede alcun obbligo di determinare il reddito della frazione di esercizio anteriore all'efficacia della trasformazione;
- il bilancio infrannuale fino alla data di trasformazione ai fini fiscali da redigersi "in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite" ha solo una valenza tributaria (al fine di determinare il reddito del periodo antecedente la data di effetto della trasformazione), in ragione della diversa soggettività passiva delle società di persone rispetto a quelle di capitali . Pertanto non è soggetto al controllo né all'approvazione dei soci, non accerta utili ai fini della distribuzione, non può essere impugnato.
- i soci della trasformata devono *"approvare un bilancio in cui vi sia evidenza della dinamica reddituale dell'intero esercizio trascorso, e non soltanto della frazione post efficacia della trasformazione"*



PROFILI FISCALI DELLA TRASFORMAZIONE

(art. 170 d.P.R. n. 917/1986 - TUIR)

In virtù del comma 1 dell'art. 170 TUIR *“la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”* e tale neutralità opera anche qualora tali componenti di reddito vengano evidenziati nella relazione di stima *ex art. 2343 C.c.* (richiamato nell'art. 2498 per le s.r.l.).

“La stima del patrimonio, che prelude alla ristrutturazione senza trasfondersi nel bilancio, costituisce fatto fiscalmente irrilevante. Pertanto la relazione di stima di cui all'art. 2498 c.c., al pari di ogni altro documento interno, non fa emergere né plusvalenze né minusvalenze rilevanti come componenti del reddito imponibile” (Relazione governativa al TUIR)



PROFILI FISCALI DELLA TRASFORMAZIONE

(art. 170 d.P.R. n. 917/1986 - TUIR)

“**Neutralità fiscale**” della trasformazione: è un’operazione che attiene soltanto alla adozione di un nuovo modello organizzativo, estranea alla gestione dell’impresa e, dunque, inidonea a generare reddito.

“Si tratta di operazioni che non attenendo alla gestione dell’impresa ma esclusivamente allo status del soggetto imprenditore lasciano inalterati i rapporti giuridici esterni, compresi quelli tributari, incidono in un momento diverso e in certo senso preliminare a quello della produzione, e quindi non costituiscono, di per sé, fatti generatori di redditi o perdite: ivi compresi quelli inerenti al realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze di beni compresi nel patrimonio sociale, realizzo qui non ravvisabile perché i beni permangono nel patrimonio stesso”.



PROFILI FISCALI DELLA TRASFORMAZIONE

(art. 170 d.P.R. n. 917/1986 - TUIR)

Il realizzo di plusvalenze si ha solo in caso di fuoriuscita dei beni dal patrimonio sociale che non è qui di per sé configurabile, stante il permanere dei beni nel medesimo patrimonio del medesimo soggetto che si limita a “trasformarsi”.

La trasformazione pertanto non genera materia imponibile e la società trasformata dovrà assumere i beni acquisiti dalla trasformanda al medesimo valore fiscalmente riconosciuto.

I maggiori valori dei beni inseriti in bilancio non avranno quindi rilevanza fiscale:

- l'iscrizione di un maggior valore non comporta l'emergere di una plusvalenza imponibile (ma detto maggior valore non è fiscalmente riconosciuto, in quanto non realizzato);
- l'iscrizione di un minor valore non comporta l'emergere di una minusvalenza deducibile (ma detto minor valore non è fiscalmente riconosciuto, in quanto non realizzato).



PROFILI FISCALI DELLA TRASFORMAZIONE

(art. 170 d.P.R. n. 917/1986 - TUIR)

Conclusivamente – in linea di principio – la trasformazione non é idonea a far emergere plusvalenze o minusvalenze con la conseguenza che il “trasferimento” dei beni alla società risultante dalla trasformazione avviene al medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla società trasformanda e con l’ulteriore conseguenza che il recepimento di valori superiori o inferiori a quelli rilevati nella contabilità della società ante trasformazione determina una situazione di “doppio binario” tra i valori civilisti e fiscali per cui:

- le plusvalenze non sono soggette a tassazione (con conseguente necessità di effettuare “variazioni in diminuzione” in sede di dichiarazione dei redditi);
- le minusvalenze non sono ammesse in deduzione (con conseguente necessità di effettuare “variazioni in aumento” in sede di dichiarazione dei redditi).



PROFILI FISCALI DELLA TRASFORMAZIONE

(art. 170 d.P.R. n. 917/1986 - TUIR)

Va da sé che la trasformazione è da considerarsi un'operazione neutra (ai sensi dell'art. 170 TUIR) nel solo caso in cui entrambi i soggetti che partecipano all'operazione svolgono attività d'impresa.

Eccezione: la trasformazione da società commerciale in società semplice: in tal caso, infatti, la società semplice non svolge attività commerciale, e dunque i beni escono dal regime fiscale dell'impresa, con conseguente tassazione delle plusvalenze realizzate *ex art. 54* (ora art. 86) TUIR.



PROFILI FISCALI DELLA TRASFORMAZIONE

(art. 170 d.P.R. n. 917/1986 - TUIR)

È evidente l'importanza della precisa individuazione della data in cui ha effetto la trasformazione ai fini fiscali.

In armonia con quanto previsto dalla normativa civilistica, la data in cui ha effetto la trasformazione di una società di persone in società di capitali è quella in cui avviene l'ultimo degli adempimenti pubblicitari.

Vale a dire, ciò che rileva anche ai fini fiscali è la data dell'iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle Imprese ai sensi del comma 3 dell'art. 2500 c.c..

L'Amministrazione finanziaria ha sempre escluso la possibilità di deliberare una data di effetto fiscale della trasformazione diversa da quella civilistica, a differenza di quanto è – come ben noto – specificamente previsto con riguardo ad altre operazioni straordinarie (ad esempio, fusioni, scissioni ecc.).



PROFILI FISCALI DELLA TRASFORMAZIONE

(art. 170 d.P.R. n. 917/1986 - TUIR)

Determinazione del risultato fiscale

Nella trasformazione da una società soggetta ad IRES ad un'altra non soggetta a tale imposta (o viceversa) si deve suddividere il periodo di imposta in 2 sottoperiodi:

- dall'inizio del periodo di imposta al giorno precedente alla data di efficacia della trasformazione;
- dalla data di efficacia della trasformazione al termine del periodo di imposta

Dalla suddivisione dell'esercizio in due periodi d'imposta deriva:

- il "ragguaglio temporale" di taluni componenti di reddito (pertanto gli ammortamenti, le spese di manutenzione, etc devono essere ragguagliati ad anno);
- l'imputazione a ciascuno dei due periodi d'imposta della quota di competenza delle plusvalenze, delle spese di manutenzione eccedenti i limiti indicati al comma 6 dell'art. 102 TUIR e delle spese relative a più esercizi.



PROFILI FISCALI DELLA TRASFORMAZIONE

(art. 170 d.P.R. n. 917/1986 - TUIR)

Il reddito del periodo antecedente la data di effetto della trasformazione deve essere determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione "in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite", con l'obbligo di presentare una apposita dichiarazione dei redditi (entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di efficacia della trasformazione).

Il reddito del periodo post trasformazione sarà ugualmente determinato con i criteri previsti per il gruppo giuridico "di arrivo", anche in questo caso con autonoma dichiarazione fiscale.

Nel caso di trasformazioni tra società di persone o tra società di capitali non è necessario presentare alcuna apposita dichiarazione in quanto non esiste alcuna interruzione della vita societaria ed il trattamento fiscale resta omogeneo.



La trasformazione di una società commerciale in società semplice

Nella Circ. Min. 15 maggio 1997, n. 137/E (& 15.3), risulta precisato che “la trasformazione è un’operazione fiscalmente neutra, ai sensi dell’art. 122 del TUIR, in quei casi in cui entrambi i soggetti che partecipano alla detta operazione svolgono attività d’impresa. Nel caso, invece, di trasformazione da società di persone in società semplice e, quindi, di passaggio da un soggetto esercente attività d’impresa ad un altro che non svolge tale attività, la trasformazione comporta il realizzo di plusvalenze ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. d) del TUIR”.

Secondo la prassi ministeriale sulla materia, si può, quindi, affermare il carattere **non neutrale** dell’operazione di “trasformazione” in cui il soggetto “di arrivo” sia una società semplice.



Il regime fiscale delle riserve post trasformazione

Nel caso di **trasformazione progressiva (di una società non soggetta ad IRES in società soggetta a tale imposta)** le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5 –per “trasparenza” all’atto della loro realizzazione (indipendentemente dalla effettiva percezione) – se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione.

Si tratta, infatti, di riserve formate da utili che sono già stati tassati, in applicazione del principio di trasparenza e da ciò consegue che essi possono essere “prelevati” liberamente. Peraltro, per poter mantenere tale possibilità anche in capo alla società trasformata debbono essere iscritte nel bilancio della società trasformata medesima con indicazione della loro origine. In caso di distribuzione, detti utili non concorrono a formare il reddito del percettore.



Nel caso di **trasformazione regressiva (di una società soggetta ad IRES in società non soggetta a tale imposta)** le riserve “di capitale” tra cui i sovrapprezzi di emissione, i versamenti a fondo perduto, i saldi di rivalutazione monetaria esenti non assumono comunque rilievo.

Si considerano solo le riserve formate da utili che in sede di successiva distribuzione saranno considerati veri e propri “dividendi” ancorché erogati da società di persone e sono quindi imputate ai soci, a norma dell’art. 5:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.



LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

(art. 171 d.P.R. n. 917/1986 - TUIR)

In caso di trasformazione, effettuata ai sensi **dell'articolo 2500-septies del codice civile**, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al **comma 5 dell'articolo 47**, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:

b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell'**articolo 67, comma 1, lettera h)**. Si applicano le disposizioni del **comma 5 dell'articolo 170**.

2. La trasformazione, effettuata ai sensi **dell'articolo 2500-octies del codice civile**, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.



Con riguardo alla trasformazione eterogenea, si potranno avere le seguenti situazioni:

a) trasformazione da società di capitali ad altro soggetto commerciale (ad esempio, società cooperative). La trasformazione è attuata in regime di **neutralità**

b) trasformazione da società di capitali a soggetto non commerciale (ad esempio, fondazione). L'operazione comporta il **realizzo** al valore normale dei beni della società

c) trasformazione da soggetto non commerciale a società di capitali. L'operazione va considerata come un **conferimento** sul presupposto che il passaggio dei beni dall'ente non commerciale alla società di capitali costituisce, sempre ai fini fiscali, ipotesi di **realizzo**. Ai beni dell'ente non commerciale immessi nella società va perciò attribuito il valore normale e non il costo storico, con la conseguenza che le relative plusvalenze sono imponibili in base, appunto, al valore normale; questo valore è poi assunto come costo fiscalmente riconosciuto della società



ESERCITAZIONE

La società Alfa S.n.c., oggetto di trasformazione in S.p.A. , presenta la seguente situazione patrimoniale contabile (redatta dopo aver operato l'assestamento dei conti e aver determinato l'utile del periodo):

Situazione patrimoniale contabile			
Immobilizzazioni tecniche	2.200	Fondi ammortamento	400
Rimanenze	600	Debiti	1.400
Crediti	200	Capitale sociale	1.000
Liquidità	400	Riserve	400
		Utile d'esercizio	200
Totale attività	3.400	Totale passività	3.400



ESERCITAZIONE

Il capitale sociale è diviso in 100 azioni del valore unitario di 10 detenute dai seguenti soci:

- **60% socio A (con una quota di capitale sociale pari a 600)**
- **40% socio B (con una quota di capitale sociale pari a 400)**

La perizia di stima giurata dall'esperto nominato dal Tribunale evidenzia un valore di capitale economico pari a 2.500 così determinato:

$$W = K' + C.R. = 2000 + 500 = 2.500$$

$$W = \text{Capitale netto rettificato} + \text{Correzione Reddittuale}$$



ESERCITAZIONE

Il patrimonio netto rettificato è stato determinato sulla base della seguente situazione patrimoniale:

Situazione patrimoniale a valori correnti			
Immobilizzazioni tecniche	2.400	Fondi ammortamento	400
Rimanenze	800	Debiti	1.400
Crediti	200	Capitale netto di trasformazione (K)	2.000
Liquidità	400		
Totale attività	3.800	Totale passività	3.800



ESERCITAZIONE

Considerando che il capitale netto di trasformazione è interamente imputato a Capitale Sociale, il candidato rilevi:

- **Le scritture di chiusura dei conti redatte dalla S.n.c.;**
- **Le scritture di riapertura dei conti redatte dalla S.p.A. nelle seguenti ipotesi;**
 - **Recepimento dei valori contabili;**
 - **Recepimento dei valori di perizia.**



ESERCITAZIONE

a) Recepimento dei valori contabili

Scritture redatte dalla S.n.c soggetta a trasformazione:

Si procede alla chiusura dei conti relativi alle attività e alle passività ai loro valori contabili (senza recepimento delle rettifiche della perizia)

Diversi	a	Diversi		3.400
Fondo ammortamento			400	
Debiti			1.400	
Socio A			960	
Socio B			640	
		Immobilizzazioni tecniche	2.200	
		Rimanenze	600	
		Crediti	200	
		Liquidità	400	

(I conti “Socio A” e “Socio B” sono stati calcolati sulla base della situazione patrimoniale contabile ante trasformazione. Esempio: Socio A: (Capitale sociale + Riserve + utile)* quota pertinenza Socio A.



ESERCITAZIONE

Determinazione del capitale netto di trasformazione:

Diversi	a	Capitale netto di trasformazione		1.600
Capitale sociale			1.000	
Riserve			400	
Utile d'esercizio			200	

Determinazione delle quote di capitale netto da assegnare ai soci della S.n.c.

Capitale netto di trasformazione	a	Diversi		1.600
		Socio A	960	
		Socio B	640	



ESERCITAZIONE

Scritture redatte dalla S.p.A. risultante dalla trasformazione:

Sottoscrizione del capitale sociale:

Diversi	a	Capitale Sociale		1.600
Socio A c/sott.			960	
Socio B c/sott.			640	

Riapertura dei conti a valori contabili

Diversi	a	Diversi		3.400
Immobilizzazioni tecniche			2.200	
Rimanenze			600	
Crediti			200	
Liquidità			400	
		Fondo ammortamento	400	
		Debiti	1.400	
		Socio A c/sott.	960	
		Socio B c/sott.	640	



ESERCITAZIONE

b) Recepimento dei valori di perizia

Scritture redatte dalla S.n.c. soggetta a trasformazione :

Immobilizzazioni tecniche	a	Rettifiche di trasformazione		200
Rimanenze	a	Rettifiche di trasformazione		200



ESERCITAZIONE

Rettifiche di trasformazione: c/economico di capitale (positivo o negativo)

Diversi	a	Diversi		3.400
Fondo ammortamento			400	
Debiti			1.400	
Socio A			1.200	
Socio B			800	
	a	Immobilizzazioni tecniche	2.400	
		Rimanenze	800	
		Crediti	200	
		Liquidità	400	
Diversi	a	Capitale netto di trasformazione		2.000
Capitale Sociale			1.000	
Riserve			400	
Utile d'esercizio			200	
Rettifiche di trasformazione			400	
Capitale netto di trasformazione	a	Diversi		2.000
		Socio A	1.200	
		Socio B	800	



ESERCITAZIONE

Scritture redatte dalla S.p.A. risultante dalla trasformazione:

Diversi a	a	Capitale Sociale		2.000
Socio A c/sott.			1.200	
Socio B c/sott.			800	
Diversi	a	Diversi		3.800
Immobilizzazioni tecniche			2.400	
Rimanenze			800	
Crediti			200	
Liquidità			400	
		Fondo ammortamento	400	
		Debiti	1.400	
		Socio A c/sott.	1.200	
		Socio B c/sott.	800	